



Ufficio Agricoltura
Comunità Montana del Frignano
Via Giardini n°15 - Pavullo n/F tel. 0536/327562



Ufficio : Agricoltura

Prot. n. 3169

Pavullo n/F, li 22 GIUGNO 2010

Spett.le
Az. Agr. Casa Capuzzola
di Mazzini Dino
Via Verica 137
41026 Pavullo n/F (MO)

Regione Emilia Romagna
Servizio Aiuti Alle Imprese
Viale Silvani, 6
40126 Bologna

c.a. Dott. Gianfranco De Geronimo

Agrea
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna

OGGETTO : REG. CE 1257/99 – PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE – ASSE 2 - MISURA 2F – AZIONE 2 CON ZOOTECNIA – RICHIESTA PARERE .

Facendo seguito a Sue sollecitazioni pervenute telefonicamente relativamente alla richiesta di chiarimenti da Lei inoltrata in data 04/02/2008 prot. n. 460 tesa ad ottenere delucidazioni sulla predazione da cani inselvatichiti o lupi avvenute nella sua azienda, si precisa che tale casistica non è prevista nelle tipologie da ricondurre ai casi di forza maggiore elencati nella normativa di settore (Reg. Ce 817/2004 art. 39 , Reg. Ce 1974/2006).

Per tale motivo, è stata cura di questo Servizio inoltrare, per maggiore approfondimento, alla Regione Emilia Romagna un quesito specifico in data 26/02/2008 prot. n. 854 , inviato anche a Lei per conoscenza.

Ad evasione della Sua richiesta , si precisa che la normativa di settore prevede che se non sussistono i presupposti per il riconoscimento della causa di forza maggiore, il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio tra l'attività biologica zootecnica e l'attività biologica vegetale, per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno.

Al fine di fornirle più ampia informazione in merito, si allega la puntuale risposta pervenuta dalla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Agricoltura, in data 11 aprile 2008 assunta al prot. n. 1560.

Si comunica che:

- Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona di Carlo Castagnoli;
- Il beneficiario può prendere visione degli atti relativi al Procedimento in oggetto presso l'Ufficio Agricoltura rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, telefonando al n° 0536/327562;

Eventuale ricorso contro la presente potrà essere inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 180 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti



**Il Responsabile del Servizio Agricoltura
Dott. Agr. Carlo Castagnoli**

Servizio Aiuti alle imprese

REGIONE EMILIA-ROMAGNA GIUNTA

PG.2008.0088152
del 04/04/2008



Castagnoli

COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO	
DATA DI ARRIVO	
11 APR. 2008	
Prot. n. <i>1560</i> del	
Class	

Spett.le
Comunità Montana del Frignano
Via Giardini n. 15
Pavullo n/F

Servizio Piani e Programmi
c. a. Dott. Gianfranco De Geronimo

Agrea
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna

Oggetto: Reg. CE 1257/99 – Piano Regionale di Sviluppo Rurale P.R.S.R. 00-06 –
Riconoscimento causa di forza maggiore. Parere

Con riferimento alla richiesta della Comunità Montana del Frignano, pervenuta il 3 marzo 2008 (n. 854 del 26.02.08), inerente al riconoscimento di cause di forza maggiore, precisando che non compete allo Scrivente Servizio esprimersi nel merito della possibilità di riconoscere specifici casi di forza maggiore, si comunica quanto segue.

Con riguardo alla attuazione delle Misure di Sviluppo Rurale approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, le categorie riconosciute di forza maggiore sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 817/2004 all'art. 39. Per le misure previste dal nuovo Piano Sviluppo Rurale 2007/13 in applicazione del Reg. (CE) 1698/2005, trova applicazione, invece, l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006. Entrambi i regolamenti elencano, come casi di forza maggiore, i seguenti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

Viale Silvani, 6 - 40126 Bologna
Tel. 051/284319 - 051/284424 - Fax 051/284669
e-mail: agrsail@regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 3925	400	20	6	90	—	Fasc. 0008	1 1

Il comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 817/04, così come il comma 2 dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, prevede che il beneficiario o il suo rappresentante, notifichi per iscritto all'autorità competente i casi di forza maggiore entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi, unitamente alle prove del caso.

I casi di forza maggiore sopra elencati sono inoltre previsti nel *Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni* dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (A.G.R.E.A.) da valere per il P.R.S.R. 00-06.

Detto Manuale prescrive che *la documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, con riferimento a una specifica comunicazione della Commissione è indicato che "devono essere incontestabili"*.

Al riguardo si sottolinea che la nota allegata in copia al quesito della Comunità Montana non risulta corrispondere alla notifica richiesta dall'A.G.R.E.A., né risulta corredata dalla necessaria documentazione prescritta.

Il Manuale già citato prevede inoltre, che altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, *potranno essere eventualmente considerate. Di tali ulteriori casi di forza maggiore riconosciuti dalla Regione è fatta comunicazione alla Commissione Europea tramite l'OPR.*

Il linea generale, si è del parere che, l'autorità competente potrà riconoscere casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, nei modi e nei termini definiti dalle normative sopra richiamate, alle seguenti condizioni.

- 1) Sia provata e documentata la causa di forza maggiore, e, del caso, sia delimitata l'area in cui l'evento ha prodotto i suoi effetti.
- 2) Sia verificato che la forza maggiore determina l'impossibilità di mantenere le obbligazioni assunte.
- 3) L'interessato dimostri di aver attuato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire o limitare gli effetti dannosi dell'evento.
- 4) Sia dimostrato che trattasi di evento imprevedibile di carattere oggettivo che impedisce in maniera assoluta l'adempimento dell'impegno.

Con riferimento al sopra citato punto 4), per i casi di allevamento zootecnico, si sottolinea la sostanziale differenza fra l'impegno di mantenere determinati livelli di UBA e quello di proseguire l'allevamento per l'intero periodo di obbligazione (5 anni). La connessione fra l'evento e l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni, infatti, varia in funzione della tipologia di impegno ed in rapporto all'entità dell'evento.

Da ultimo si evidenzia di ritenere che il riconoscimento di motivi di forza maggiore "ripetibili" che impediscono in maniera assoluta la conclusione di impegni agroambientali pluriennali, comporti la necessità di provvedere ad escludere l'area interessata dall'evento da analoghe Azioni potenzialmente suscettibili agli effetti del medesimo evento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti cordiali saluti.

GiPa/jp

Il Direttore Generale Agricoltura
(Dott. Valtiero Mazzotti)